



COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, i decreti legislativi nn. 471, 472, 473/1997, la L. 212/2000, il D.L. 223/2006, la L. 296/2006 e la L. 244/2007.

Art. 2

UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:
 - le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
 - le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, genitori e/o figli, a condizione che gli stessi abbiano stabilito nell'immobile la propria residenza.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La Giunta Comunale determina, per zone territoriali omogenee, il valore delle aree fabbricabili da dichiararsi ai fini IC; la delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, c. 5. del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base dei minimi stabiliti con la deliberazione adottata ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 4

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA DA PIÙ CONTITOLARI

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.
2. All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

Art. 5

IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON LUCRATIVI

1. L'esenzione di cui alla lett. i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

IMPORTO MINIMO VERSAMENTI, RIMBORSI ED ACCERTAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a € 12,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità;
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 7

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere attribuita al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.
2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)